lanthaler+berger+bordato+wallnöfer
wirtschafts+steuerberater = commercialisti+revisori = audit+advisory + partner

Circolare
TAX & LEGAL

CIRCOLARE 2/2026

Gentili Clienti,

con la presente Circolare, vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.

L´ESSENZIALE IN BREVE

- **Bonus Pubblicità**: scade il 31.03.2026 la prenotazione del bonus pubblicità 2026
- **Rimborso IVA estera**: Richiesta di rimborso dell'IVA pagata all'estero entro il 30.09.2026
- **Ritenute d'acconto:** scadenze
- **INTRASTAT**: nuove soglie per il Modello INTRA – 2 bis
- **CONAI:** obbligo d'iscrizione
- **Enasarco:** contributi 2026
- **Welfare aziendale**: disciplina e limiti 2026
- **Fatture elettroniche**: possibilità di integrazione del CUP

Scade il 31.03.2026 la prenotazione del bonus pubblicità 2026

Dall'**1.3.2026. al 31.3.2026** è possibile presentare nuovamente istanza per l'accesso al **credito d'imposta investimenti pubblicitari**, **in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2026**. In linea generale, il bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti agevolabili. Il credito d'imposta spetta al massimo nella misura del **75% del valore incrementale degli investimenti** effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Tuttavia, va segnalato che spesso il credito concesso risulta inferiore a tale percentuale.

Per poter fruire dell'agevolazione in esame i soggetti interessati devono presentare preliminarmente una **richiesta a carattere "prenotativo" entro il 31.3.2026** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" nel 2026 va inviata dal 9.1 al 9.2.2027.

Se desidera che venga presentata una domanda per conto della sua impresa, la invitiamo a comunicarcelo **entro il 28.3.2026.** A causa della complessa e costosa procedura di richiesta e della proporzionalità sconosciuta, la spesa aggiuntiva nel 2026 per una richiesta significativa dovrebbe essere di **almeno Euro 5.000,00**.

Richiesta di rimborso dell'IVA pagata all'estero entro il 30.09.2026

Nel momento in cui un soggetto passivo "stabilito" in Italia abbia assolto l'IVA in un altro Stato membro della UE relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può richiedere, a determinate condizioni, **il rimborso dell'IVA** a tale Stato membro. Il rimborso allo Stato membro della UE avviene mediante la presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico. L'istanza telematica va presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, **entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento**. Quindi, per l'anno 2025 il termine ultimo dell'istanza è fissato al **30 settembre 2026**.

L'Agenzia delle Entrate inoltra l'istanza di rimborso allo Stato membro salvo nei casi in cui, nel periodo di riferimento, il richiedente:

- non abbia svolto alcuna attività di impresa, arte o professione;
- abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette ad IVA che non conferiscono il diritto alla detrazione;
- si sia avvalso del regime dei contribuenti "minimi"; la preclusione dovrebbe attualmente riguardare i soggetti che adottano il regime forfetario/di vantaggio per gli autonomi;
- si sia avvalso del regime speciale dei produttori agricoli.

Se esiste una stabile organizzazione o una filiale nell'altro Paese, non può essere presentata una domanda di rimborso e l'IVA deve essere liquidata nel rispettivo Paese. Nell'altro Stato, ad eccezione dei servizi di trasporto e delle operazioni con inversione contabile, non devono essere stati effettuati operazioni a valle. Per l'IVA assolta in Paesi extra UE, i termini per la presentazione dell'istanza di rimborso **possono variare** e non sono sempre uniformi rispetto alle scadenze previste per i Paesi UE. Qualora abbiate un credito IVA in un Paese estero per il quale il nostro Studio debba occuparsi della richiesta di rimborso, vi preghiamo di contattarci **entro fine febbraio**.

Scadenze ritenute d'acconto

Per i pagamenti a favore di professionisti (ad es. avvocati, commercialisti, ecc.) nonché per le provvigioni agli agenti di commercio è necessario applicare una ritenuta d'acconto. Ricordiamo che gli importi trattenuti devono essere versati tramite modello F24 **entro il 16 del mese successivo** a quello del pagamento.

INTRASTAT: nuove soglie per il Modello INTRA-2 bis

Con la determinazione n. 84415, pubblicata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale di statistica, è stata elevata la **soglia** per la presentazione dei modelli "**INTRA-2 bis**" (acquisto beni) con periodicità **mensile**. Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a **2.000.000** di euro. La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il **25 febbraio 2026**.
Di seguito, una tabella riassuntiva dei requisiti e delle tempistiche per la presentazione dei vari modelli INTRASTAT

	Modello INTRA	Valore in uno dei quattro trimestri precedenti	Presentazione
Acquisti	Beni – Modello INTRA 2-bis	Inferiore a € 2.000.000	**NO** presentazione
		Pari o superiore a € 2.000.000	Mensile (ai soli fini statistici)
	Servizi – Modello INTRA 2-quater	Inferiore a € 100.000	**NO** presentazione
		Pari o superiore a € 100.000	Mensile (ai soli fini statistici)
Cessioni/Vendite	Beni – Modello INTRA 1-bis	Pari o inferiore a € 50.000	Trimestrale
		Superiore a € 50.000	Mensile (ai fini fiscali e statistici se superiori a e 100.000)
	Servizi – Modello INTRA 1-quater	Pari o inferiore a € 50.000	Trimestrale (ai fini fiscali e statistici)
		Superiore a € 50.000	Mensile (ai fini fiscali e statistici)

CONAI

I produttori e gli importatori di materiali di imballaggio, nonché gli importatori di merci imballate, sono tenuti ad iscriversi al **CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)**, il consorzio nazionale per gli imballaggi. Per ciascun tipo di imballaggio è previsto un **contributo ambientale**, che copre la maggior parte dei costi di raccolta, differenziazione, recupero e riciclo

del materiale stesso. L'importo dovuto dipende dal tipo, dalla quantità e dal peso dell'imballaggio e deve essere corrisposto da chi immette per primo l'imballaggio sul mercato italiano. L'obbligo dichiarativo ai fini CONAI può essere **annuale, trimestrale o mensile**, a seconda delle quantità dichiarate nell'anno precedente per ciascun materiale.

Contributi Enasarco 2026

Con la presente si informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota del contributo previdenziale dovuto agli agenti e rappresentanti di commercio (contributo Enasarco) è stata elevata al **17,00%**. Questo valore è valido anche per il 2026. Tale onere contributivo è ripartito in misura paritetica tra le parti:

- **8,50%** a carico della ditta preponente;
- **8,50%** a carico dell'agente.

Criterio di determinazione (Principio di competenza): il contributo deve essere calcolato sul totale delle provvigioni maturate nel trimestre di riferimento, indipendentemente dall'effettivo pagamento delle stesse (secondo il cosiddetto principio di competenza).

Massimali e minimali contributivi: si ricorda che la Fondazione Enasarco stabilisce annualmente limiti minimi e massimali provvigionali annui, differenziati in base alla tipologia di mandato. Di seguito una tabella riassuntiva per l'anno 2026:

<table>
<tr><th rowspan="3">Contribuzione 2026</th><th colspan="4">Tipologia di agente</th></tr>
<tr><th colspan="2">Ditta individuale / S.n.c. o S.a.s.</th><th colspan="2" rowspan="2">S.p.a. o S.r.l. (monomandatario o plurimandatario)</th></tr>
<tr><th>Monomandatario</th><th>Plurimandatario</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Aliquota contributiva</td><td colspan="2" rowspan="4">17%</td><td>Fino a € 13.000.000</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>€ 13.000.001 - € 20.000.000</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>€ 20.000.001 – 26.000.000</td><td>1%</td></tr>
<tr><td>Oltre € 26.000.001</td><td>0,5%</td></tr>
<tr><td>Massimale provvigionale</td><td>€ 45.085,00</td><td>€ 30.057,00</td><td colspan="2" rowspan="2">Non sono previsti massimali / minimali contributivi</td></tr>
<tr><td>Minimale contributivo</td><td>€ 1.011,00</td><td>€ 507,00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Termini di versamento</td><td colspan="2">Primo trimestre 2026</td><td colspan="2">20.05.2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Secondo trimestre 2026</td><td colspan="2">20.08.2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Terzo trimestre 2026</td><td colspan="2">20.11.2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Quarto trimestre 2026</td><td colspan="2">20.02.2027</td></tr>
</table>

Agenti operanti in forma di società di capitali: per gli agenti che esercitano l'attività sotto forma di società di capitali (ad esempio S.r.l. o S.p.A.), il contributo è dovuto nella misura del **4%**, così ripartito:

- **3%** a carico del preponente;
- **1%** a carico dell'agente. Tale aliquota si applica fino a un importo massimo di provvigioni annue pari a 13 milioni di euro.

Per le aliquote applicabili agli scaglioni successivi, si rimanda alla tabella precedente.

Per ulteriori approfondimenti e per le specifiche tecniche sulle modalità di calcolo, la Fondazione Enasarco ha reso disponibile una guida consultabile al seguente indirizzo: Come si calcola il contributo previdenziale? - FONDAZIONE ENASARCO

Disciplina e limiti 2026 relativi a welfare aziendale e fringe benefit

Il *welfare aziendale* è l'insieme dei **beni e servizi** che un'azienda può mettere a disposizione dei suoi dipendenti e delle loro famiglie al fine di **migliorarne la vita privata e lavorativa**, usufruendo di **sgravi fiscali**.

Gli strumenti utilizzati **non possono essere di natura monetaria** ma esclusivamente sotto forma di fornitura di beni o servizi, o un insieme delle due soluzioni, e deve essere loro riconosciuta una qualche forma di "**utilità sociale**" (ad esempio, il sostegno alla formazione dei dipendenti o loro familiari). Tali prestazioni **non** concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente in capo al lavoratore, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un modo per aggirare gli ordinari criteri di determinazione di tale tipologia di reddito. È, ad esempio, considerabile quale welfare aziendale la concessione di borse di studio per i figli dei dipendenti, mentre non lo è un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.

La caratteristica essenziale che connota le prestazioni riconducibili al welfare aziendale è che esse **devono essere indirizzate a tutti i dipendenti** e non *ad personam*. Una prestazione rivolta ad un singolo dipendente (o comunque ad una categoria di dipendenti non omogenea) o priva di "utilità sociale" ricade nella categoria dei **fringe benefit**. Un esempio è la concessione di un'auto o un cellulare ad uso promiscuo.

Esempi, invece, di prestazioni riconducibili a welfare aziendale sono:

- **Opere di utilità sociale**: ad esempio, l'organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti in condizioni fragili;
- **Prestazione di servizi di educazione ed istruzione**: ad esempio, la concessione di borse di studio;
- **Prestazione di servizi per assistenza a familiari anziani o non autosufficienti**: ad esempio, rimborsi per spese sostenute per tali tipologie di soggetti;
- **Contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie**: ad esempio, premi per polizze assicurative contro tali rischi.

Dal punto di vista fiscale, i costi riconducibili al welfare aziendale sono **interamente deducibili** per l'azienda se l'erogazione di tali servizi a beneficio di tutti i dipendenti deriva da un accordo sindacale, un contratto collettivo nazionale, o da un regolamento aziendale. Se non si ricade in uno dei casi precedenti, il costo è deducibile solamente nel limite del **cinque per mille** dell'ammontare delle spese per lavoro dipendente. Per quanto concerne i fringe benefit, invece, il costo sostenuto può essere totalmente dedotto quale spesa per lavoro dipendente, ma con alcune eccezioni (ad esempio, per le auto concesse ad uso promiscuo). D'altro canto, i fringe benefit **non sono imponibili** in capo al lavoratore solo se il

loro totale non supera determinate soglie che possono variare di anno in anno; non appena la soglia viene superata, **tutto** l'ammontare del benefit diventa imponibile.
Si riepilogano di seguito le soglie relative alle principali misure di welfare aziendale/fringe vigenti per il periodo d'imposta **2026**, come delineate dalla Legge di Bilancio e dai recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

1.Soglia di non imponibilità dei fringe benefit

Per il 2026 sono confermate le soglie di esenzione fiscale e contributiva "potenziate" già introdotte per il triennio 2025-2027:

- Soglia Standard: **€ 1.000,00** per la generalità dei lavoratori dipendenti.
- Lavoratori con figli a carico: Il limite è elevato a **€ 2.000,00**. L'agevolazione spetta a entrambi i genitori (in misura intera per ciascuno) previa comunicazione al datore di lavoro dei codici fiscali dei figli.

Oltre a beni e servizi (buoni spesa, voucher), rientrano in queste soglie i rimborsi per utenze domestiche (acqua, luce, gas), canoni di locazione della prima casa e interessi sul mutuo prima casa.

2. Innalzamento Buoni Pasto Elettronici

La novità più rilevante della Legge di Bilancio 2026 riguarda i servizi di mensa diffusa:

- Buoni Pasto Elettronici: la soglia di esenzione sale da **8,00 € a 10,00 €** giornalieri.
- Buoni Pasto Cartacei: la soglia di esenzione resta invariata a **4,00 €** giornalieri.

L'importo entro la soglia non è soggetto a IRPEF né a contributi INPS; viene tassata solo l'eventuale parte eccedente.

3. Agevolazione "Neoassunti"

Resta operativa l'esenzione fiscale (non contributiva) riguardante le spese per l'affitto sostenute dai dipendenti che hanno dovuto trasferire la residenza:

- Massimale: **€ 5.000,00** annui per i primi due anni dalla data di assunzione.
- Destinatari: Dipendenti assunti nel 2025 con **reddito dell'anno precedente < € 35.00**0 e trasferimento residenza oltre 100 km.
- Cumulabilità: Questa soglia è autonoma e cumulabile con i limiti generali dei fringe benefit (1.000/2.000 €).

4. Premi di risultato

Nel biennio 2026-2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta dal 5% all'1%. Inoltre, il limite massimo del premio convertibile in servizi welfare esenti aumenta da 3.000 € a 5.000 €.

Adempimenti e documentazione

Per l'applicazione della soglia maggiorata di € 2.000 (figli a carico) o dell'agevolazione neoassunti, il dipendente deve presentare al datore di lavoro un'**autocertificazione**. Lo Studio dovrà inoltre acquisire copia dei contratti di locazione e della documentazione di spesa per i rimborsi effettuati, da conservare per eventuali controlli.

Integrazione CUP nelle fatture elettroniche

A decorrere dal 1° giugno 2023, tutte le fatture elettroniche riguardanti incentivi pubblici erogati dalla Pubblica Amministrazione devono obbligatoriamente contenere il codice CUP ("Codice Unico Progetto"). Tale codice è generalmente riportato nell'atto di concessione dell'agevolazione o comunicato al momento dell'assegnazione.

In caso di omissione o indicazione errata del CUP da parte del fornitore, il cessionario/committente (o un suo intermediario delegato) può ora regolarizzare la fattura autonomamente. Dal **2026**, nell'area riservata del portale **"Fatture e Corrispettivi"**, è disponibile un servizio web dedicato che consente di:

- **integrare il CUP** inserendo il codice mancante nelle fatture elettroniche ricevute con data operazione successiva al 31 marzo 2023 e
- **correggere errori** associando il CUP corretto qualora quello indicato dal fornitore fosse errato.

Il servizio è accessibile nel box "Comunicazioni" del portale, alla voce **"Integrazione CUP"**. È possibile associare il codice (alfanumerico di 15 caratteri) all'intera fattura o a una singola linea di dettaglio.

I codici inseriti tramite questo servizio possono essere eliminati in caso di ulteriore errore. Tuttavia, **non** è possibile eliminare o modificare i CUP inseriti originariamente dal fornitore nel file XML, in quanto il file trasmesso al Sistema di Interscambio resta immutabile.

Tramite il tasto "Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati", è possibile ottenere un documento PDF che riassume tutte le operazioni di integrazione effettuate.

L'integrazione del CUP tramite il servizio web dell'Agenzia delle Entrate rappresenta una valida alternativa alla richiesta di note di credito e riemissione di nuove fatture. Si consiglia di procedere tempestivamente alla verifica delle fatture legate a bandi o incentivi per assicurare la piena tracciabilità della spesa e prevenire la revoca delle agevolazioni.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.